



# Procura Generale della Repubblica

presso la Corte di Appello di Reggio Calabria

- UFFICIO DEL PROCURATORE GENERALE -

08006300705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA REGGIO CALABRIA		
N. 113	10-1-2022	
UCR	CC	RUO
Funzione 2	Macroattività 1	Attività
Fascicolo 1206/21	Sottofascicolo	

**A S.E. IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI  
REGGIO CALABRIA**

**AI SIGNORI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA DI  
REGGIO CALABRIA  
LOCRI  
PALMI**

**AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI REGGIO CALABRIA**

**AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DI  
REGGIO CALABRIA  
LOCRI  
PALMI**

**AI SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI  
AI SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA  
REGGIO CALABRIA**

**ALLA FULL SERVICE  
ALLA SICUR CENTER  
ALL'EUROPOL  
LORO SEDI**

**AL RESPONSABILE NUCLEO CARABINIERI TRIBUNALI**

**AI PRESIDENTI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI  
REGGIO CALABRIA  
LOCRI  
PALMI**

**Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID 19. Impiego delle certificazioni nei luoghi di lavoro e negli uffici giudiziari di cui alla novella del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1. Delega controlli**

## IL PROCURATORE GENERALE

Visti

- il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127
- il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44
- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52
- il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1
- le linee guida personale PA della Funzione Pubblica-Salute Pubblica per la verifica del possesso della certificazione verde del 9 ottobre 2021
- vista ed applicata ogni altra normativa primaria e secondaria in materia di vaccinazione e possesso di Green Pass sui luoghi di lavoro, di accesso agli uffici pubblici e relative verifiche e controlli
- i provvedimenti emessi da questo Ufficio il 1° e il 14 ottobre 2021, ad integrazione degli stessi

### OSSERVA

L'articolo 9 *sexies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, aveva previsto l'obbligo di possesso o di esibizione -sino al 31 marzo 2022- della certificazione verde COVID di cui al precedente articolo 9 (*cd. green pass base*), a carico -per quel che qui rileva- dei **magistrati ordinari**, di quelli **onorari**, dei **giudici popolari** e, ai sensi dell'articolo 9 *quinquies*, commi 1 e 2, del **personale amministrativo e dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari** (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria).

Erano **esentati** da siffatto obbligo, ai sensi del comma 8 del citato articolo 9 *sexies*, tutti coloro, diversi dai soggetti sopra indicati, che accedevano agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.

Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, entrato in vigore il successivo 8 gennaio, ha innovato la suindicata disciplina sull'accesso nei luoghi di lavoro e in particolare, per quel che qui rileva, negli uffici giudiziari, da parte di alcuni di quei soggetti prima esenti.

L'articolo 3 del citato decreto legge ha infatti previsto al comma 1 lettera a), n. 2, una modifica dei commi 4 e 8 dell'articolo 9 *sexies* del D.L. 52/2021, **inserendo** tra coloro **cui è fatto obbligo di possedere ed esibire su richiesta, la certificazione COVID 19** (cosiddetto *green pass* di base) i "difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia", mentre, al n. 2), ha confermato **l'esenzione per "i testimoni e le altre parti del processo"**.

A sua volta sempre l'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 1), stabilisce che, a decorrere dal prossimo 1° febbraio, l'accesso ai pubblici uffici da parte degli utenti sia consentito solo a coloro che sono muniti di *green pass* base, con una ulteriore aggiunta valida per tutti i soggetti dianzi indicati (*magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso*

*gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria-, difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia), **sempre esclusi i testimoni e le altre parti del processo**: ovvero che dal 15 febbraio 2022 tutti coloro che abbiano compiuto il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno, devono essere in possesso del *cd. green pass rafforzato o super green pass* previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del D.L. n. 52 del 2021.*

Vengono ovviamente esentati da tutti siffatti vincoli i soggetti già, per ragione di salute, sottratti all'obbligo vaccinale

Ricapitolando:

- 1) **dall'8 gennaio 2022**, e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, l'obbligo di possesso e di esibizione del *green pass di base* è esteso ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, e **permane** per i magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria
- 2) **dal 1° febbraio 2022**, e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, tutti i soggetti diversi da quelli sopra indicati (ad esempio il pubblico e gli utenti) -**ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo**- possono accedere agli uffici giudiziari solo se posseggono ed esibiscono il *cd. green pass di base*
- 3) **dal 15 febbraio 2022**, e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria tutti i soggetti indicati nei capi 1) e 2) che precedono, **che abbiano compiuto il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno 2022 (ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo)**, possono accedere agli uffici giudiziari solo se muniti di *green pass rafforzato* o *cd. super green pass* previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del D.L. n. 52 del 2021.

Pertanto, richiamando e confermando (per quanto compatibile) il dettato dei provvedimenti emessi da questo Ufficio il 14 ottobre 2021 (prot. 5808 e 5809), anche per quel che concerne le deleghe già operate ai sensi dell'articolo 9 *sexies* comma 5 del D.L. 52/2021<sup>1</sup>, le modalità di controllo<sup>2</sup>, di accesso<sup>3</sup> e comunicazione delle infrazioni<sup>4</sup>, si dispone

<sup>1</sup> per la Corte di Appello il Presidente della Corte, per i Tribunali di Locri, Palmi e Reggio Calabria, per il Tribunale per i Minorenni e per il Tribunale di Sorveglianza, i rispettivi Presidenti, mentre per le Procure di Reggio Calabria, di Locri e di Palmi e la Procura presso i minorenni, sono delegati i rispettivi Procuratori della Repubblica

<sup>2</sup> a tappeto all'ingresso degli accessi mediante applicativo COVID 19, fermo rimanendo la possibilità di controllo successivo a campione per il personale amministrativo

<sup>3</sup> l'accesso è subordinato al possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 del D.L. 2021, n. 87 (*green pass*), da esibire a richiesta, su cellulare o mediante copia cartacea del QR CODE, salvo che si tratti di soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute

<sup>4</sup> in esito agli accertamenti i Capi degli Uffici in indirizzo, o i Loro delegati, riferiranno ogni quindici giorni a questa Procura Generale sulla effettuazione delle verifiche, segnalando tempestivamente le situazioni di

che:

- 1) **dall'8 gennaio 2022, e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, l'obbligo di possesso e di esibizione del *green pass* di base è esteso ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, e permane per i magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria.  
Rimangono esclusi dal controllo i testimoni e le altre parti del processo**
- 2) **dal 1° febbraio 2022, e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, tutti i soggetti diversi da quelli sopra indicati (ad esempio il pubblico e gli utenti) -ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo- possono accedere agli uffici giudiziari solo se posseggono ed esibiscono il cd. *green pass* di base**
- 4) **dal 15 febbraio 2022, e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria tutti i soggetti indicati nei capi 1) e 2) che precedono, che abbiano compiuto il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno 2022 (ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo), possono accedere agli uffici giudiziari solo se muniti di *green pass rafforzato* o cd. *super green pass* previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del D.L. n. 52 del 2021.**

I Capi degli Uffici giudiziari in indirizzo provvederanno con separato provvedimento per quanto attiene al personale amministrativo di cui all'articolo 9 quinquies del D.L. n. 52 del 2021

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet della Procura Generale di Reggio Calabria, e sarà trasmesso al C.S.M ([protocollo.csm@giustiziacert.it](mailto:protocollo.csm@giustiziacert.it)), al Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Reggio Calabria, al Ministero della Giustizia -Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi- ai RSPP e medici competenti, alle organizzazioni sindacali, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, alla RSU in sede.

Reggio Calabria 10 gennaio 2022



Procuratore Generale della Repubblica  
(Dott. Gerardo Dominijanni)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gerardo Dominijanni".

---

rilevamento in caso di assenza delle condizioni legittimanti l'ingresso, vietandone l'accesso agli Uffici e comunicando le situazioni di illecito accesso per mancata esibizione o mancato possesso di valida certificazione